

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

I^a SEZIONE

L.N.P.

COMUNICATO UFFICIALE N. 218/CGF

(2008/2009)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 29 maggio 2009, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Signori:

Dr. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Avv. Carlo Porceddu, Avv. Lorenzo Attolico – Componenti;
Dr. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri - Segretario

1) **RICORSO DELLA CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO DI URGENZA DEL TORINO F.C. S.P.A.**

AVVERSO LE SANZIONI:

- **SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL CALCIATORE OGBONNA OBINZE ANGELO;**
- **SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL CALCIATORE PISANO MARCO;**
- **SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL CALCIATORE BIANCHI ROLANDO;**
- **SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL CALCIATORE DIANA AIMO;**
- **SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL CALCIATORE PRATALI FRANCESCO;**
- **INIBIZIONE A TUTTO IL 15.7.2009 E AMMENDA DI € 10.000,00 AL SIG. IENCA MASSIMO,**

INFLITTE SEGUITO GARA TORINO/GENOA DEL 24.5.2009 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 291 del 26.5.2009)

La C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso, con richiesta di procedimento d'urgenza, come sopra proposto dal Torino F.C. S.p.A. di Torino, riduce la sanzione della squalifica inflitta al calciatore Bianchi Rolando per 1 giornata effettiva di gara e all'ammenda di € 5.000,00.

Conferma nel resto.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Gerardo Mastrandrea

Publicato in Roma il 29 maggio 2009

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete